



**comune di trieste**  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
Tel. 040 6751  
[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it)  
partita IVA 00210240321

## **BANDO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA DESTINARE ALLE FARMACIE COMUNALI**

### **RISPOSTA QUESITI**

**09.00.2016**

**Quesito n. 1**

Negli appalti di fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali il trasporto viene normalmente considerato di carattere accessorio rispetto alla fornitura principale.

Di norma i grossisti si avvalgono di una serie di trasportatori per la consegna, ma tale servizio non è stato mai considerato in nessuna gara d'appalto e da nessun grossista come un subappalto, inoltre si precisa che il servizio di trasporto garantito dai vettori è regolato da un contratto di trasporto e non di appalto.

Per tali motivazioni si richiede se sia possibile escludere il trasporto/consegna dei medicinali dall'ipotesi del subappalto, come tra l'altro avviene nella generalità dei casi.

#### **Risposta quesito n. 1**

In merito al quesito proposto, si ricorda che l'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che l'appaltatore debba, tra l'altro, effettuare le consegne dei prodotti alle due farmacie comunali ubicate in piazza Oberdan n. 2 e in viale XX settembre n. 6. La consegna dei prodotti fa quindi parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

L'art. 105 comma 2 del D. lgs. 50/2016 definisce il subappalto come "il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto". Il medesimo comma 2 precisa altresì che: "costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera".

Il successivo comma 6 del medesimo art. 105 del D. lgs. 50/2016 prescrive inoltre che: "è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35" (trattasi delle soglie di rilevanza comunitaria che per servizi e forniture degli enti locali corrisponde ad Euro 209.000,00).

Si ritiene quindi che questa Amministrazione, nella predisposizione della documentazione di gara, si sia attenuta alle suddette disposizioni di legge.

Le modalità di espletamento delle suddette attività richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto da parte del concorrente mediante soggetti terzi, attraverso la stipulazione di contratti

di trasporto oppure di spedizione, sono rimesse alla libera organizzazione aziendale dei singoli operatori economici.

E' quindi facoltà dei concorrenti dichiarare in sede di gara la volontà di ricorrere o meno al subappalto per le attività di trasporto e consegna dei farmaci, nella misura massima consentita del 30 % dell'importo complessivo del contratto.

In caso affermativo dovrà essere indicata una terna di nominativi dei subappaltatori. La mancata dichiarazione di voler eventualmente ricorrere al subappalto in sede di gara non comporta esclusione, sanzione e/o richiesta di integrazione. L'unica conseguenza è che, in caso di aggiudicazione, il concorrente non potrà poi subappaltare tali attività nel corso dell'esecuzione dell'appalto.